



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

*Istituto Scolastico Comprensivo*  
**"Giovanni XXIII"**

**Scuola dell'Infanzia e del 1° ciclo di istruzione**

71037 – Monte Sant'Angelo (FG) – Via Sant'Antonio Abate, 92

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: [www.istitutogiovanni23.edu.it](http://www.istitutogiovanni23.edu.it) – E-mail: [fgic83100q@istruzione.it](mailto:fgic83100q@istruzione.it) - [fgic83100q@pec.istruzione.it](mailto:fgic83100q@pec.istruzione.it)



**Circolare n. 173**

Monte Sant'Angelo, 30 marzo 2022

**Al Personale della Scuola**

**Agli Alunni e ai Genitori**

Loro Sedi

*Nel Sito web dell'Istituto – Albo on line*

*Nel Registro elettronico e agli Atti*

**Oggetto: Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022. Svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° aprile 2022.**

Per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° aprile 2022, con la presente si fornisce una sintesi della norma in materia di COVID-19 disciplinata dal Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, cosiddetto *“Decreto Riaperture”* in vigore dal 25 marzo 2022 (G.U. n. 70 del 24.03.2022).

**1. Obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**

- a) La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. L'obbligo vaccinale per i docenti/gli educatori rimane in vigore fino al 15 giugno 2022 e continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo.
- b) La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.
- c) L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di € 100).
- d) L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
- e) In caso di inosservanza di tale obbligo, il personale docente sarà utilizzato in attività di supporto all'Istituzione scolastica: potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento (orario di servizio di 36 ore settimanali).
- f) Non svolgendo *“attività didattiche a contatto con gli alunni”*, il personale ATA, pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio ed essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

**2. Green Pass**

- a) Fino al 30 aprile 2022, chiunque accede ai locali dell'Istituzione scolastica deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto *“green pass base”*). Per il personale scolastico continua ad essere richiesto il *“green pass rafforzato”* fino al 15 giugno 2022.

- b) Tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

### 3. Misure di sicurezza

- a) È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
- b) È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- c) Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

### 4. Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022:

<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	
<b>In presenza di almeno 4 casi di positività tra i bambini della sezione</b>	<b>Per i bambini della stessa sezione/gruppo del caso positivo:</b> Attività educativo-didattica in presenza
	<b>Docenti/Educatori:</b> utilizzano mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19
<b>Regime di Autosorveglianza</b>	
<p><i>In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto): test antigenico rapido/molecolare, anche in centri privati abilitati, o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 (in questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione).</i></p> <p><i>La <b>riammissione in sezione</b> dei suddetti bambini è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un <u>test antigenico rapido/molecolare con esito negativo</u>.</i></p>	

<b>SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO</b>	
<b>In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni della classe</b>	<b>Docenti/Educatori e alunni della classe del caso positivo:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività didattica in presenza</li> <li>- Obbligo di utilizzo mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (esonerati gli alunni di età inferiore ai 6 anni e coloro che sono in possesso di certificazione di esenzione)</li> </ul>
	<b>Gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2:</b>
	<p>seguono l'attività scolastica nella modalità della DDI (Didattica Digitale Integrata) solo su richiesta della famiglia accompagnata da certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno/a medesimo/a e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.</p>
<b>Regime di Autosorveglianza</b>	
<p><i>In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto): test antigenico rapido/molecolare, anche in centri privati abilitati, o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 (in questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione).</i></p> <p><i>La <b>riammissione in classe</b> dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un <u>test antigenico rapido/molecolare con esito negativo</u>.</i></p>	

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco**  
Documento firmato digitalmente  
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate)